

SUPREMA CORTE CASSAZIONE: è possibile pedinare il dipendente assente per malattia ed è legittimo il licenziamento se la malattia è simulata

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza sanitaria*

Un lavoratore di un'impresa privata ha adito l'Autorità giudiziaria opponendosi al licenziamento per giusta causa intimatogli dall'azienda di cui era dipendente per "simulazione fraudolenta dello stato di malattia" e la stessa ha accolto l'istanza del lavoratore.

Il datore di lavoro aveva dimostrato, con materiale probatorio (filmati e fotografie) acquisito attraverso l'attività di un'agenzia investigativa appositamente incaricata, "tutta una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la sussistenza della malattia impeditiva della prestazione di lavoro certificata come lombalgia".

La Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di reintegrazione del dipendente, il quale si è allora rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, denunciando da parte della predetta Corte d'Appello violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 dello Statuto dei lavoratori, per avere la sentenza impugnata ritenuta ammissibile "la ricerca degli elementi utili a verificare l'attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore compiuta da un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro".

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto il predetto motivo di ricorso infondato in quanto le disposizioni dello Statuto dei lavoratori non precludono che gli accertamenti di carattere sanitario possano essere contestati, anche valorizzando ogni circostanza di fatto atta a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, in riferimento alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori che delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a vigilare sui propri dipendenti (cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa), ha precisato che non è precluso all'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come, nella specie, un'agenzia investigativa) in ragione del sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. In altri termini dette agenzie operano lecitamente, sempre che non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'articolo 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro o ai suoi collaboratori.

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi ritenuta esente di censura la sentenza della Corte di Appello che ha ritenuto legittimo il controllo dell'agenzia investigativa finalizzato all'accertamento dell'illecita simulazione della malattia, effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione della prestazione lavorativa.

Da rilevare che l'ARAN, in sede di commento della suindicata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, ha evidenziato che la stessa riguarda un lavoratore privato, ma anche che le considerazioni della Corte possono riguardare pure il lavoro pubblico.